

**Legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37.**

**Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca.**

...omissis

Art. 14.

(Diritti esclusivi di pesca)

1. Permangono fino alla loro scadenza i diritti esclusivi di pesca esercitati da privati, enti e associazioni in virtù delle leggi statali, negli ambienti acquatici naturali ed artificiali, in atto alla data d'entrata in vigore della presente legge.
2. L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca è conferito alle province.
3. I titolari di diritti esclusivi di pesca comunicano alla provincia, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma di gestione per l'anno successivo. Le province approvano il programma con le eventuali prescrizioni e ne danno notizia agli interessati entro il mese di gennaio di ciascun anno.
4. Il programma di cui al comma 3 prevede anche l'eventuale piano di ripopolamento previsto per l'anno successivo. Per ciascun intervento di ripopolamento il titolare del diritto esclusivo dà preavviso al competente ufficio provinciale, al quale trasmette i verbali di semina controfirmati da agenti di vigilanza.
5. Le province esercitano la vigilanza ed il controllo sulla gestione dei diritti esclusivi di pesca.
6. I titolari dei diritti esclusivi di pesca delimitano le aree di pesca riservata con tabelle, che mantengono in buono stato di conservazione e di leggibilità.
7. Le province, in caso di inosservanza delle norme del presente articolo, previa diffida, dichiarano la decadenza del diritto esclusivo di pesca.
8. Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti. A tal fine, i titolari di diritti esclusivi di pesca esibiscono i documenti attestanti la titolarità dei diritti stessi alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza.
9. Le province trasmettono alla Regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi dei diritti esclusivi di pesca accertati, nonché una relazione sulle misure adottate.
10. In caso di vendita del diritto esclusivo di pesca il titolare ne dà preventiva comunicazione alle province competenti per territorio alle quali è riservato il diritto di prelazione.
11. Le province autorizzano i titolari dei diritti esclusivi di pesca alla cattura, nei tratti di loro competenza, di soggetti di specie ittiche per la riproduzione artificiale, secondo i criteri del piano regionale.
12. Le province, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinano i diritti esclusivi di pesca in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

...omissis